

TI_GERICHTE 17.2012.135 vom 14. Februar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.135

FR: TI_GERICHTE 17.2012.135 du 14 février 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2012.135 del 14 febbraio 2013

Regeste

Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di guida nonostante revoca della licenza di condurre. L'art. 95 cifra 2 LCStr è applicabile anche nei casi in cui il ritiro della licenza di condurre è ordinato dal giudice penale quale misura ex art. 67b CP

Erwägungen

E. 4

. L'appellante - sulla scorta di diffuse argomentazioni che non si giustifica qui riportare - sostiene che, il giorno in cui è stato controllato presso il valico doganale di _____, egli poteva condurre grazie ad una patente di guida regolarmente conseguita in Italia e che egli, pertanto, non può essere condannato per il reato di cui all'art. 95 cifra 2 vLCStr (cfr. motivazione d'appello, pag. 6-9).

E. 4.1

Agli atti vi è la copia di una patente di guida rilasciata a AP 1 dalla Repubblica italiana in data 19 luglio 2010. Lo stesso appellante ha dichiarato al dibattimento che, dopo la sua scarcerazione, "sono andato subito in Italia dove ho stabilito il mio domicilio. Da fine aprile 2010 sono domiciliato in Italia e dal 19 luglio ho la patente di guida italiana per la moto" (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2).

E. 4.2

Giusta l'art. 45 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli del 27 ottobre 1976 (RS 741.51, in seguito OAC) l'uso di una licenza di condurre straniera può essere vietato in virtù delle stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza di condurre svizzera. Inoltre, l'uso della licenza di condurre straniera deve essere vietato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la sua licenza all'estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere di competenza. Il divieto di far uso di una licenza di condurre straniera deve essere comunicato all'autorità straniera competente, direttamente o tramite l'USTRA.

E. 4.3

La tesi ricorsuale è infondata per le ragioni che seguono. Dagli atti emerge che, con sentenza del 10 settembre 2008, la Corte delle assise criminali aveva ordinato, quale misura ex art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre di AP 1 per una durata di due anni (cfr. dispositivo 4 della sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87). Che tale misura equivalesse, in pratica, ad un divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero emerge chiaramente, oltre che dal titolo marginale del summenzionato disposto ("Divieto di condurre" appunto), anche dalla motivazione della sentenza, nella quale la Corte delle assise criminali ha spiegato che al condannato "senza

poter liberamente circolare sul territorio, risulterà più difficile organizzare la sua attività poiché agli inquirenti, che lo conoscono ormai molto bene, basterà vederlo al volante per fermarlo” (cfr. sentenza 10 settembre 2008 della Corte delle assise criminali, inc. 72.2008.87, consid 8.1 pag. 70). Non va poi dimenticato che anche lo scritto 30 settembre 2009 della Sezione della circolazione - con cui veniva comunicato all'appellante il periodo di esecuzione della misura - faceva riferimento al “divieto di condurre veicoli a motore” . Non occorre del resto essere giuristi per comprendere che la revoca (o il ritiro ex art. 67b CP) della licenza di condurre ha lo scopo d'impedire la guida di un veicolo a motore a chi ne è fatto oggetto e non quello di semplicemente privarlo del documento. È dunque chiaro che l'intento dell'autorità era quello di vietare all'appellante di circolare sul territorio svizzero e ciò a prescindere dalla disponibilità di un'ulteriore licenza di condurre straniera. Non potrebbe del resto essere altrimenti, se solo si considera che, come visto, l'uso in Svizzera di una licenza di condurre straniera può essere precluso alle stesse condizioni in cui è revocata (o ritirata) quella svizzera (art. 45 cpv. 1 1a frase OAC). Se, in concreto, l'uso della patente italiana non è stato vietato dalle autorità elvetiche è semplicemente perché della sua esistenza esse non erano state edotte.

E. 5

Da quanto precede discende che AP 1, circolando sul territorio svizzero con un veicolo a motore nonostante il ritiro della sua licenza di condurre, si è reso colpevole, dal profilo oggettivo, del reato di cui all'art. 95 cifra 2 LCStr. Il reato è poi realizzato anche dal profilo soggettivo, ritenuto che l'appellante, visto quanto spiegato al considerando precedente, sapeva (o doveva perlomeno sapere) che la licenza di condurre conseguita in Italia non gli permetteva di circolare sul territorio svizzero.

E. 6

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si osserva che nessun appunto può essere mosso alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 30.- inflitta a AP 1 dal primo giudice. La stessa - oltre a situarsi ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 95 cifra 2 LCStr e 34 cpv. 1 CP) - è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dall'art. 47 CP. Come stabilito dal pretore, la pena non può essere sospesa condizionalmente, ritenuto che l'indiscutibile propensione dell'appellante a violare la legge (cfr. al riguardo il suo estratto del casellario giudiziale, AI 5) impone la formulazione di una prognosi sfavorevole (art. 42 CP).

E. 7

Visto l'esito dell'appello, gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 500.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 80, 81, 398 e segg. CPP, 34, 42, 47 e segg., 95 cifra 2 vLCStr (vigente art. 95 cpv. 1 lett. b LCStr), 45 cpv. 1 OAC, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. AP 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per avere, il 17 agosto 2010 a _____, condotto il motoveicolo Yamaha targato _____ nonostante la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità per il periodo dal 19 settembre 2008 al 17 settembre 2010 inclusi. 1.2. AP 1 è condannato alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, per un totale di fr. 2'250.-

(duemiladuecentocinquanta). 1.2.1. In caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un'aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP). 1.3. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado, per complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta), sono posti a carico dell'appellante. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 500.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 700.- sono posti a carico dell'appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario

Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la rikusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.